



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot.n. 2970/FLP08

Roma, 17 dicembre 2008

NOTIZIARIO N°81

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

Guerra dei 50 euro contro l'INPDAP Riconoscimento della maggiorazione del 18% anche sull'IIS su pensioni dal 2006

Ormai sta diventando automatico il contenzioso presso le delegazioni regionali delle Corti dei Conti, per gli statali (compresa la Scuola) che stanno andando in pensione in questi ultimi anni.

Oggetto del contendere è la modalità di determinazione della base pensionabile.

Attualmente l'INPDAP applica la maggiorazione del 18% come prevista dall'art. 15 della legge n.177/76, esclusivamente sullo stipendio, RIA e maggiorazioni RIA, eventuali "assegni ad personam" in godimento alla data di cessazione dal servizio.

L'INPDAP infatti esclude dalla maggiorazione, l'Indennità Integrativa Speciale (I.I.S.) – ex contingenza, ancorché conglobata nello stipendio tabellare .

Questa esclusione, mediamente costa al pensionato **una decurtazione di circa 50 euro al mese!**

Motivazioni INPDAP

La motivazione dell'esclusione adottata dall'INPDAP si rifà principalmente al contenuto dell'art. 15 della Legge 177/76 che non include tra le voci soggette alla maggiorazione del 18% l' IIS.

L'altra motivazione è conseguente alla disposizione contenuta nei Contratti Collettivi Comparto Ministeri e Scuola secondo i quali il conglobamento dal 01.01.2003 di detta indennità nello stipendio tabellare non modificava le modalità per la determinazione del calcolo del trattamento pensionistico , mantenendo di fatto in vigore quanto disposto dal citato art. 15.

La posizione dell'INPDAP viene ribadita con nota operativa n. 20 del 23.05.2008 in cui si specifica che, ai fini dell'aumento della base pensionabile del 18% di cui all'art. 15 della legge 177/76, sono incrementabili soltanto stipendio base, RIA ed eventuali assegni "ad personam".

Contestazioni

I dirigenti scolastici stanno contestando i trattamenti pensionistici operati dal 01.01.2003 motivando che l'IIS ha cessato di esistere quale voce autonoma, in quanto conglobata nello stipendio tabellare, trovando conferme nel Contratto Collettivo successivo dell'11.4.2006 che non elenca più tra le voci



componenti la struttura della retribuzione l'IIS, né pone limiti alla computabilità della maggiorazione del 18%.e vi sono già sentenze favorevoli: la n. 380 del 3.11.2008 della sezione giurisdizionale Corte dei Conti Marche; la n. 946 del 5.12.2007 della Sezione giurisdizionale Emilia Romagna; la n. 13424 del 18.7.008 di Giudice del lavoro del Tribunale di Roma.

I docenti ed il personale ATA, a differenza dei presidi, stanno attivando i ricorsi per i pensionamenti a partire dal 01.01.2006, data di inizio della decorrenza giuridica del contratto sottoscritto il 27.11.2007, in quanto con il contratto 2002/2005 se stabiliva dal 01.01.2003, con l'art. 76 che l'IIS cessava di essere corrisposta come singola voce retributiva e veniva conglobata nella voce stipendio, con l'art.79 si sottraeva la stessa alla maggiorazione del 18%.

Diversa è la posizione dei ministeriali.

Infatti, atteso che la clausola limitativa non è stata reiterata nel Contratto Collettivo 2006/2008 al personale che è cessato a decorrere dal 01.01.2006, dovrebbe invece essere corrisposta detta maggiorazione, oltre che per le motivazioni addotte dai giudici della Corte dei Conti, anche e soprattutto in ragione del principio stabilito dalla Corte di Cassazione n. 9342 del 5.5.2005 secondo il quale ogni singolo contratto riveste valenza giuridica propria. In altri termini è la disposizione contrattuale che fa testo.

Pertanto la mancanza della clausola di cui al citato art. 79, comporta che il conglobamento dell'indennità nello stipendio gabbellare va a modificare la base di calcolo ai fini della determinazione della base pensionabile, come si legge nella determinazione del Consiglio dei Ministri del 8.03.2003 riguardante un contratto del personale non dirigente del Comparto Ministeri

Come si fa il ricorso

Unico giudice competente in materia pensionistica è la Corte dei Conti .

Il ricorso può essere predisposto e presentato direttamente dal lavoratore, e non è richiesta necessariamente la presenza di un legale .

Il ricorso è esente da bollo, da imposta di registro e di ogni altra spese, tassa, diritti di qualsiasi natura.

Và indirizzato al Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della regione nel cui territorio è ubicata la sede provinciale dell'INPDAP che ha disposto la liquidazione della pensione e notificato, tramite ufficiale giudiziario, alla predetta sede provinciale INPDAP.

Il testo del ricorso in originale, contenente l'attestazione dell'avvenuta notifica all'INPDAP, deve essere inoltrato per raccomandata con ricevuta di ritorno alla Corte dei Conti.

Chiaramente, al ricorso va allegata la copia della determinazione con la quale l'INPDAP ha conferito la pensione ordinaria.

Il Responsabile
Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali **FLP**
(Pasquale Nardone)